

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 02 marzo 2021

sulla base di criteri di durata triennale, ogni anno il Dipartimento della Protezione Civile contribuisce al finanziamento di progetti nell'ambito delle colonne mobili regionali, attraverso lo stanziamento di una «quota regionale» destinata alle organizzazioni afferenti alle colonne mobili regionali medesime;

rilevato che

i fondi assegnati alla Regione Lombardia risultano inferiori alle disponibilità necessarie alla copertura di tutti i progetti ammessi a contributo;

considerato che

i progetti afferenti alla citata «quota regionale» integrano i diversi programmi di finanziamento autonomamente avviati dalla Regione e rivolti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile;

rilevato che

l'efficienza e l'efficacia dell'operatività del sistema di Protezione civile di Regione Lombardia, ampiamente dimostrata nel corso dell'emergenza sanitaria in corso, si sviluppa attraverso l'indispensabile contributo delle Organizzazioni di Volontariato organizzato che operano a livello territoriale in fase preventiva ed emergenziale e che i volontari di Protezione Civile, oltre alla necessaria formazione, devono poter contare su adeguate dotazioni riferite a differenti specializzazioni;

ritenuto necessario

per garantire una piena efficienza del Sistema di Protezione Civile, duramente provato dal prolungarsi dell'emergenza sanitaria e dai numerosi eventi calamitosi occorsi quest'anno, acquisire nuove dotazioni e garantire la manutenzione di mezzi ed attrezzature in uso;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione

ad assicurare, con prelievo dal «Fondo ripresa economica», il finanziamento per lo sviluppo delle suddette attività pari ad euro 1.500.000,00 nel 2021, a valere sul capitolo 13214, nonché ad euro 1.500.000,00 nel 2021 a valere sul capitolo 13215, da appostarsi alla missione 11, programma 1 - Titolo 2 «Spese in conto capitale», dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

**D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1743
Ordine del giorno concernente il requisito della ruralità fiscale degli immobili destinati all'attività agrituristica**

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	57
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1760 concernente il requisito della ruralità fiscale degli immobili destinati all'attività agrituristica, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesse che

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), all'articolo 154 (Locali da destinare ad attività agrituristiche) come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. d) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11 stabilisce che «Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici in possesso del requisito di ruralità rilevante ai fini fiscali, già esistenti da almeno tre anni, a condizione che la loro destinazione all'attività agrituristica non comprometta l'esercizio dell'attività agricola»;
- il regolamento regionale 24 luglio 2020, n. 5 «Regolamento di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre

2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)», all'articolo 6 (Locali da destinare ad attività agrituristiche), comma 2, dispone che «Il requisito di ruralità deve essere confermato dall'Agenzia delle entrate già al momento della presentazione dell'istanza relativa al rilascio del certificato di connessione»;

rilevato che

- come chiarito nella Circolare del 7 agosto 2012 n. 2 dell'Agenzia del Territorio - Direzione Centrale Catasto e cartografia, in merito al censimento dei fabbricati rurali, con particolare riferimento alla presentazione ed alla registrazione negli atti catastali della sussistenza dei requisiti di ruralità, l'articolo 4 del decreto 26 luglio 2012 del Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce che l'Ufficio provvede alla verifica, anche a campione, delle autocertificazioni di ruralità, allegando alle domande di cui all'articolo 2, comma 3, del Decreto (cfr. paragrafo 2 della presente Circolare) e alle richieste di cui all'articolo 2, comma 6, nonché alla verifica del classamento e dei requisiti di ruralità per le dichiarazioni di cui al decreto ministeriale n. 701 del 1994;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.m. 701/1994 Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari l'Agenzia delle entrate per la conferma del requisito della ruralità fiscale ha tempo fino a 12 mesi per svolgere dei controlli a campione dalla data di presentazione delle dichiarazioni e che tale termine è da considerarsi non di tipo perentorio, come chiarito dalla stessa Agenzia del Territorio nella Circolare n. 7 del 2005;

considerato che

- per la conferma del requisito della ruralità catastale da parte dell'Agenzia delle entrate degli edifici da destinarsi all'attività agrituristica, necessario per la presentazione dell'istanza relativa al rilascio del certificato di connessione ai sensi del richiamato articolo 6, comma del regolamento regionale 5/2020, decorre mediamente un anno dal momento della relativa dichiarazione da parte dell'imprenditore agricolo e che in questo arco temporale non può svolgersi l'attività dell'agriturismo;
- anche a seguito dell'ottenuta conferma della ruralità catastale da parte dell'Agenzia delle entrate, la stessa Agenzia delle entrate può comunque procedere ad attuare dei controlli volti a verificare la sussistenza dei requisiti di ruralità dei fabbricati adibiti altresì all'attività turistica, anche successivamente ai 12 mesi dal momento di presentazione della dichiarazione di ruralità;

ritenuto che

occorre valutare gli opportuni interventi procedurali o eventualmente normativi affinché vengano accelerate le procedure di rilascio del certificato di connessione;

invita il Presidente e la Giunta regionale

a valutare gli opportuni interventi procedurali o eventualmente normativi affinché vengano accelerate le procedure di rilascio del certificato di connessione.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare

Silvana Magnabosco

**D.c.r. 17 dicembre 2020 - n. XI/1744
Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per opere pubbliche nei comuni di Parabiago, Garbagnate e Barenghiano in provincia di Milano**

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 143 concernente «Bilancio di previsione 2021-2023»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	49
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0